

COMUNE DI MARA

Regolamento del Servizio della Compagnia Barracellare Comunale

CAPITOLI I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Costituzione, ordinamento e sede legale Nel Comune di Mara

Nel comune di Mara è costituita una Compagnia Barracellare Mara organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15/07/1988, n. 25 e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

La Compagnia ha sede legale ed operativa presso gli uffici ubicati in via Piu Arru snc Comune di Mara.

Gli organi politici del comune, nella figura rappresentativa del Sindaco, nell'espletamento delle diverse attività che la L.R. 25/1988 configura come di loro rispettiva competenza, si avvarranno del supporto del settore che la macrostruttura comunale individua come deputato a sovrintendere ai rapporti con la Compagnia, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23 in materia disciplinare.

Articolo 2

Composizione della compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare è composta da:

- n. 1 (uno) Capitano, che la rappresenta e ne assume la guida tecnico-operativa e la responsabilità;

- n. 2 (due) o più Ufficiali con il grado di Tenente, che può/possono assumere l'incarico di Vice-Comandante e può/possono sostituire il Capitano in caso di sua assenza o impedimento;
- n.2 (due) o più SottUfficiali con il grado di Maresciallo, che possono assumere l'incarico e la responsabilità del coordinamento e controllo di gruppi o squadre di barracelli;
- un dato numero di barracelli;
- n. 1 (uno) segretario le cui nomina e funzioni sono disciplinate dal successivo articolo 24.

Con deliberazione del Consiglio comunale, da motivare con il ricorso ad argomentazioni afferenti all'estensione e la morfologia del territorio comunale ovvero le caratteristiche socio-economiche della comunità locale, potranno essere stabilite:

- eventuali variazioni al numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare e/o al numero degli Ufficiali e Graduati;
- l'articolazione della Compagnia in distaccamenti distribuiti sul territorio comunale.

In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli:

- non potrà essere inferiore alle dieci unità (10), in ossequio all'articolo 8, comma 4, della L.R. 25/1988;
- dovrà essere tale da consentire che il servizio giornaliero venga disimpegnato da almeno due (2) unità, compreso il Capitano o l'ufficiale che lo sostituisce per il caso di assenza o impedimento.

Articolo 3

Durata

La Compagnia Barracellare, ai sensi dell'art.13 della L.R. n°25/1988:

- è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre;
- dura in carica 3 anni decorrenti secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento;

- si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga del termine triennale di durata della Compagnia si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della L.R. 25/1988.

Lo scioglimento della Compagnia è deliberato dal Consiglio comunale per il caso di accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della medesima Compagnia o per altri motivi di eccezionale gravità.

Articolo 4

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare e nomina del Capitano

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del Capitano.

La nomina formale del Capitano è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Una volta intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano, il quale dovrà prestare giuramento con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina del Capitano la Consiglio comunale predispone, d'intesa con lo stesso, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati ai successivi articoli 10 e 13, ne delibera la costituzione.

Il Sindaco dovrà informare la cittadinanza dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare con adeguate forme di pubblicità, prima tra tutte la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale del comune di Mara e nell'Albo pretorio comunale.

Gli Ufficiali ed i Graduati, nel numero indicato al precedente articolo 2, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto dall'assemblea della Compagnia Barracellare che, in tale occasione, sarà presieduta dal Sindaco ed assistita dal segretario della Compagnia, che redigerà il verbale della seduta.

Nel caso in cui la Compagnia venga confermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 2, l'assemblea della Compagnia medesima dovrà individuare – mediante votazione a scrutinio segreto - una rosa di tre barracelli che vengano ritenuti idonei a rivestire il ruolo di Capitano. La comunicazione della rosa di nomi così individuati dovrà pervenire al Sindaco. Il Consiglio comunale provvederà a designare il nuovo Capitano scegliendolo tra i nominativi individuati dall'assemblea dei barracelli in data comunque antecedente quella di scadenza della Compagnia.

Articolo 5

Immissione in servizio e dimissioni

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata alla attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato ai sensi dell'articolo 12 secondo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i singoli componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro **dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza**, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve **prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge**, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il **provvedimento di immissione in servizio** ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una **patente vidimata dal Sindaco**, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio Barracellare, gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi e l'obbligo e le modalità d'uso.

E' necessaria la **verifica annuale del possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi**, di cui al **D.M. Sanità del 28/04/1998**, mediante l'acquisizione della certificazione medica aggiornata, così come previsto per gli appartenenti alle polizie locale in base all'art. 6, 3° comma, del **D.M. n. 145 del 04/03/1987** recante "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*", con riferimento alla **legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia locale**.

In merito al **requisito della capacità tecnica all'uso delle armi**, il Ministero dell'Interno ritiene che la stessa possa essere comprovata dall'iscrizione annuale ed al **superamento di un corso regolamentare di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale**, così come previsto dall'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 287.

Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di P.S. entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicata dal Capitano della Compagnia Barracellare alla Prefettura:

- la certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in Questura qualora l'interessato titolare di una licenza di porto d'armi abbia già prodotto nell'anno analoga certificazione;
- la documentazione attestante l'iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del presente regolamento, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati e durano in carica fino al completamento del triennio.

CAPITOLO II

FUNZIONI

Articolo 6

Funzioni ordinarie e competenza territoriale

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare, previste dall'articolo 2 della L.R. n. 25/1988, sono le seguenti:

1. salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati secondo le modalità previste dalla L.R. n. 25/88 e dal presente regolamento;
2. collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - a. protezione civile;
 - b. prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c. prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 Testo Unico dell'Ambiente;
3. collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - a. salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale compresi i pascoli e le aree coltivate in genere;
 - b. salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - c. tutela di parchi, viabilità campestre, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - d. caccia;
 - e. prevenzione e repressione degli incendi;
 - f. prevenzione stato di calamità naturale ed interventi di protezione civile;
4. salvaguardia del patrimonio e dei beni comunali, **sito fuori dalla cinta urbana**, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione. Per l'espletamento di tali compiti, la Compagnia:

- a. potrà avvalersi, su richiesta scritta e motivata al Comune, nel rispetto dei principi della privacy, dell'accesso degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (ivi compresi i sistemi di videosorveglianza) di cui dovrà esserne registrata, lasciandone traccia, nel registro degli accessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- b. è chiamata a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali emanati nelle materie di competenza sopra citate;
- c. dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

Le forme di collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna vengono stabilite con decreto dagli Assessori regionali competenti in materia di Polizia locale e di difesa dell'ambiente.

Ordinariamente la Compagnia Barracellare svolge le funzioni previste dall'articolo 2 della L.R. n. 25/1988 nell'ambito territoriale del Comune di Mara.

La Compagnia Barracellare può svolgere operazioni esterne rispetto al territorio comunale soltanto se espressamente autorizzata nelle modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 7

Altre attività della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare deve collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando le competenti autorità ne facciano richiesta al Sindaco per specifiche operazioni e quest'ultimo Organo autorizzi, nonché con la Polizia Locale su richiesta di ausilio da parte di quest'ultima.

Nell'esercizio di tali attività i barracelli dipendono operativamente dall'Autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.¹

¹ secondo il **Codice di Procedura Penale italiano (art. 57, 2° comma, c.p.p. e art. 57, 3° comma, c.p.p.)**, nell'elenco degli Agenti di Polizia Giudiziaria, i Barracelli appartengono alle guardie dei comuni, come confermato ed esplicitato dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia nel 2011 (m_dg.LEG.08/09/2011. 0005351.U) e nel 2016 (m_dg.LEG.12/12/2016. 0012194.U) e assumono ex lege (**art.5 della Legge del 7 marzo 1986 n. 65**) la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, oltre la qualifica di ausiliari di PS.

Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Consiglio Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

Le modalità di svolgimento e la durata delle funzioni temporanee in parola dovranno essere stabilite di volta in volta in apposita “**Convenzione**”, da stipularsi tra il Comune e la Compagnia.

In particolare, il Comune si avvale della Compagnia sia nella attuazione delle attività pianificate di protezione civile, quali il presidio del territorio, emergenze di tipo sanitario, calamitoso, che nella risposta alle emergenze che si verificano. A tal fine il Comune stipula apposite convenzioni che individuano le attività di protezione civile svolte dalla Compagnia.

Il Comune può inoltre stipulare apposite “Convenzioni” con la Compagnia per le attività di custodia del patrimonio comunale sia all'interno che all'esterno della cinta urbana.

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locale quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopracitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25² e può collaborare con le Compagnie Barracellari dei Comuni limitrofi, costituendo con queste ultime apposite forme di intesa.

Delle intese di cui sopra è data preventiva comunicazione al Sindaco, alla Polizia locale e ai Carabinieri dei Comuni interessati.

² Competenza territoriale (art.3), Altre attività delle compagnie barracellari (art.5), Forme di collaborazione fra comuni (art. 10), Servizio antincendio (art.30).

Qualora gli addetti al servizio Barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, rispondono del loro operato al Sindaco di quest'ultimo Comune.

Articolo 8

Attività di collaborazione - Servizio antincendio

Per l'organizzazione del servizio antincendio nell'ambito del proprio territorio, il Comune si avvarrà della Compagnia Barracellare, con le forme e secondo le modalità previste nelle Convenzioni di cui ai decreti interassessoriali della Regione Autonoma della Sardegna, emendati in base alle disposizioni della **legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"**, volta *"alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione"*, della **legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016**, recante **"Legge forestale della Sardegna"**, in base alle disposizioni previste dagli articoli **2 c°3 e 30 della L.R. n.25/1988**, coordinandone l'attività con le altre squadre antincendio operanti nel territorio.

I componenti della Compagnia Barracellare che desiderano partecipare attivamente a tale servizio, dovranno obbligatoriamente eseguire le visite mediche necessarie secondo normativa, che ne dichiarino l'idoneità fisica, a tal fine la Compagnia Barracellare potrà beneficiare delle dotazioni finanziarie e strumentali di cui all'articolo 30, comma 2 della predetta legge regionale.

Sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i Comuni contermini.

La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.'88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.³

³ D. lgs n°152/2006 - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali - Capo I – Sanzioni - da art. 254 a 263.

Articolo 9

Accertamento violazioni di norme

Nelle materie indicate **nell'articolo 2 della L.R. 15.7.1988 n. 25** il Capitano e gli Ufficiali delle Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento di violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, seguendo le norme procedurali di cui agli articoli 6 e 7⁴ della citata L.R. n. 25 del 1988.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' **art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689**, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti

È proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, siepe viva o da altro stabile riparo è punito a querela della persona offesa con la multa fino a € **103,00**⁵

Eguale è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia,

⁰⁴ Art. 7⁴ della citata L.R. n. 25 del 1988.

Le violazioni di cui al precedente art. 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se, presente all'atto della contestazione;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁵ Art.637 del C:P: - competenza Giudice di Pace, procedibilità a querela – fermo non consentito

raccogliere grappoli o racimoli. I contravventori sono passibili di **sanzione amministrativa di € 25,00 a € 250,00**, salvo l'azione penale.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura sradicando erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella **sanzione di € 25,00 a € 300,00** oltre il risarcimento danni;
- coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una **sanzione di € 30,00 € 500,00**, oltre il risarcimento danni;
- In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà, senza la prescritta comunicazione di abbruciamento e nei periodi consentiti. Coloro i quali verranno sorpresi ad accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio sono soggetti alle norme regionali specifiche in materia antincendio esattamente **Allegato E “Prontuario della Sanzioni amministrative” della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n°15/7 del 23/04/2021** avente ad oggetto le **“Prescrizioni antincendio 2020/2021”**, e successive versioni e aggiornamenti specifici in materia.
- In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 100 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente sono soggetti a sanzione disposta esattamente **Allegato E “Prontuario della Sanzioni amministrative” della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n°15/7 del 23/04/2021** avente ad oggetto le **“Prescrizioni antincendio 2020/2021”**, e successive versioni e aggiornamenti specifici in materia.
- coloro i quali, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico e di tutela della pubblica quiete, arrechino disturbo alla pubblica quiete e, in maniera particolare, ai proprietari dei fondi finitimi mediante grida, schiamazzi, canti o mediante utilizzo continuo di apparecchi sonori (radio, televisori, etc.), di macchine,

attrezzature e apparecchi agricoli, che producano rumore o vibrazioni oltre gli orari di lavoro tollerati nei giorni feriali secondo la consuetudine locale. In caso di presenza di cani o altri animali, il proprietario di tali animali, deve assicurarne la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi finitimi. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 a € 500,00, salvo l'ulteriore e diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate in materia.

- E' fatto divieto, di introdurre il bestiame indomito in genere, a scopo di pascolo, nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata **una sanzione amministrativa di € 50,00 a 500,00**, salvo l'azione penale.

CAPITOLO III

PERSONALE

Capo I - Il Capitano

Articolo 10

Comandante della compagnia: requisiti e attribuzioni

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio Barracellare.

In particolare, il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle sanzioni disciplinari inflitte.

Il Capitano è datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, pertanto cura il rispetto di tutte le norme, fra cui la formazione del personale, sui temi della prevenzione e protezione dai rischi.

Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti per la nomina a componente di cui al successivo **articolo 13**, identici ai requisiti dei barracelli, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 25 anni di età;
- b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni o, possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare, oppure aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo Forestale dello Stato o Regionale, o nella Polizia Municipale, o in altri corpi delle Forze Armate;
- c) possedere una rilevante esperienza nelle materie assegnate alla Compagnia Barracellare rilevabile dal contenuto del "curriculum vitae";
- d) possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B.

- e) possedere una idoneità fisica piena e incondizionata alle mansioni specifiche e, in particolare, alle *funzioni di protezione civile e prevenzione e repressione degli incendi*, ai sensi dell'**articolo 41, comma 6, lett. a), decreto legislativo 81/2008** e da accertarsi a cura del medico competente all'esito della visita medica preventiva e delle successive visite periodiche;

Costituiscono requisiti preferenziali per la nomina a Capitano:

- l'aver prestato lodevole servizio in veste di Capitano anche di altre Compagnie Barracellari;
- il possesso di titoli di studio ulteriori e superiori rispetto a quello di cui al comma precedente.

Articolo 11

Sostituzione del Capitano

Per i casi di assenza o impedimento imprevedibili, il Capitano è sostituito dall'ufficiale con più elevata anzianità di servizio presente in servizio nel momento in cui si verifica l'assenza o l'impedimento. Per questo motivo, è necessaria la costante presenza in servizio di almeno uno tra gli Ufficiali assegnati alla Compagnia. Per i casi di sospensione o esclusione in via disciplinare così come per le ipotesi di assenza o impedimento prevedibili, il Capitano è sostituito dall'ufficiale con più elevata anzianità di servizio assegnato alla Compagnia.

Articolo 12

Attribuzioni e doveri particolari del Capitano

Al Capitano, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dalla Legge regionale n. 25/1988, compete in particolare:

- a) l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio;
- b) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- c) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento dei barracelli;

- d) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- e) predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali; emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- f) sorvegliare e controllare l'operato dei barracelli;
- g) vistare i rapporti redatti da ogni pattuglia al termine del servizio;
- h) disporre la destinazione a servizi fuori sede degli addetti per esigenze di servizio;
- i) esprimere il parere istruttorio sulle richieste dei permessi relativi al pascolo e all'introduzione di bestiame forestiero, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa similare inviata al comando;
- j) valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento per la nomina a barracello, in particolare quello della conoscenza del territorio;
- k) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere e con le Forze dell'Ordine locali e non, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- l) presentarsi a rapporto dal Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio. Il Capitano cura inoltre la buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione alla Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

Capo II – I componenti della Compagnia Barracellare

Articolo 13

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei requisiti previsti **all'art. 11 della Legge Regionale n°25/1988** che sono:

- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare concreta dimostrazione di sapere leggere e scrivere;
- idoneità fisica piena e incondizionata;
- potersi materialmente obbligare;
- iscrizione nel registro di coloro i quali aspirano ad essere nominati quali componenti della Compagnia Barracellare (quest'ultimo requisito è rilevante per le nomine successive all'entrata in vigore del presente regolamento);
- essere in possesso di patente di guida categoria B.
- – avere massimo 75 anni di età.

Il possesso del requisito della capacità di leggere e scrivere di cui sopra è dimostrato mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato da rilasciare entro 10 giorni dalla nomina alla presenza del Capitano e del Segretario della Compagnia, che raccoglierà la suddetta dichiarazione e provvederà a redigere il verbale delle operazioni.

Gli Ufficiali ed i Graduati, oltre a quelli di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto 25 anni di età;

- possedere una rilevante conoscenza del territorio e delle caratteristiche socio-ambientali del comune di Mara comprovabile documentalmente;
- possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B;
- possedere una idoneità fisica piena e incondizionata alle mansioni specifiche e, in particolare, alle funzioni di protezione civile e prevenzione e repressione degli incendi, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lett. a), decreto legislativo 81/2008 e da accertarsi a cura del medico competente all'esito della visita medica preventiva e delle successive visite periodiche.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur se in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, abbiano fatto parte di precedenti Compagnie e non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi per qualsiasi ragione.

La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio comunale di Mara.

Articolo 14

Criteri di preferenza per la nomina dei barracelli

I requisiti preferenziali per la nomina dei barracelli saranno nell'ordine:

- avere fatto parte di una precedente Compagnia Barracellare per almeno un triennio;
- aver prestato servizio, per almeno un triennio, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo forestale dello Stato (da poco confluito nell'Arma dei Carabinieri) o Regionale, nella Polizia municipale o in altri Corpi delle Forze Armate;
- avere fatto parte, per almeno un triennio, di associazioni operanti nel settore della Protezione civile;
- possedere una rilevante conoscenza del territorio e delle caratteristiche socio-ambientali del Comune di Mara;
- possedere uno o più titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come necessario per la nomina a barracello;

- capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'articolo 2 della L.R. 25/1988 desumibile da esperienze professionali maturate in precedenza;
- priorità in ordine cronologico dell'iscrizione nel registro di coloro i quali aspirano ad essere nominati quali componenti della Compagnia Barracellare (quest'ultimo requisito è rilevante per i reclutamenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento).

Articolo 16

Dimissioni.

Durante l'esercizio Barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative.

Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia dell'anno in corso dovuti sino alla data della dimissione.

Articolo 15

Doveri dei barracelli e svolgimento del servizio

Durante il servizio ogni barracello deve:

- improntare il proprio comportamento alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e mantenere una condotta irreprensibile;
- operare con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto delle collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali;
- astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro della Compagnia stessa e in generale del Comune di Mara;
- tenere un comportamento leale e rispettoso nei confronti dei colleghi e dei superiori;
- eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del rispetto delle leggi;

- I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, in materia di *“rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”* dovranno attenersi a quanto disposto dall’ **articolo di legge n. 326 c.p.**⁶ In caso contrario, il presente regolamento prevede l’immediato allontanamento dal servizio e relative sanzioni.

I barracelli alla fine di ciascun turno di servizio hanno il dovere di redigere un **"RAPPORTO DI SERVIZIO"**. I rapporti predetti dovranno essere sottoposti al **visto dal Capitano** e, quindi, raccolti e conservati da parte del segretario per 5 anni, salvo che norme di legge non prevedano, in base alla materia tempi di conservazione diversi.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono assumere aiutanti o farsi sostituire anche momentaneamente. Durante i servizi in agro, i componenti della Compagnia Barracellare sono autorizzati a portare il tipo di arma che è indicato nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza.

Il porto dell’arma non è consentito, di norma, all’interno del centro abitato ed in occasione di manifestazioni, fatti salvi specifici servizi preordinati ed autorizzati dal Sindaco su richiesta del Capitano, che ne assevera la necessità.

I componenti della Compagnia Barracellare devono mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

⁶ **Art. 326 codice penale** - “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Capo III - Distintivi ed uniforme e mezzi

Articolo 17

Tessera e distintivi di riconoscimento

Ai sensi dell'**articolo 13 comma 6 della L.R. 25/1988**, ogni componente la Compagnia riceverà una patente-tessera di riconoscimento, vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con il **decreto n. 17 in data 7 dicembre 2018 dell'Assessore Regionale degli enti locali, finanze e urbanistica**, competente in materia di polizia locale.

Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio Barracellare, nonché l'obbligo e le modalità d'uso.

La tessera deve essere:

- esibita ad ogni richiesta;
- conservata con diligente cura, con l'obbligo di denunciare prontamente al Capitano l'eventuale smarrimento, e alle forze di polizia;
- rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di grado e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio;
- restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- ritirata e custodita a cura del Capitano per il caso di sospensione dal servizio.

Articolo 18

Uniforme degli addetti alla Compagnia Barracellare

L'uniforme ed i simboli distintivi da porre sulle uniformi, tra cui il grado attribuito a ciascun addetto alla Compagnia Barracellare in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni stabilite dalla Regione Sardegna.

I componenti la Compagnia Barracellare vestono obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio salvo che, per eccezionali motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal Capitano.

È fatto divieto di:

- indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni della Regione;
- alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa. Fuori servizio, i componenti la Compagnia Barracellare non possono indossare né la divisa né effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai Barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, di cui all'articolo 28 della L.R. n.25/1988, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli o utilizzati per altri scopi.

Articolo 19

Cura della persona e dell'uniforme

Il barracello deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'aspetto esteriore devono essere tali da consentire tanto un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento quanto di evitare giudizi negativi che possano incidere sul decoro sia personale che della Compagnia e del Comune di Mara.

Articolo 20

Mezzi e strumenti in dotazione alla Compagnia Barracellare

Gli automezzi a disposizione della Compagnia Barracellare non devono riportare segni distintivi o diciture non autorizzate o assimilabili a quelle militari o della polizia locale.

Il personale che ha in consegna mezzi di trasporto, mezzi operativi, strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente per via gerarchica ogni necessità di manutenzione.

Possono essere assegnati ai barracelli mezzi ed attrezzature in base alle disponibilità del Comune ed alle esigenze operative della Compagnia; possono rientrare fra tali dotazioni ad esempio: mezzi antincendio, apparati ricetrasmittenti, dispositivi e mezzi per lo spargimento del sale, idrovore, gruppi elettrogeni, ecc. Il Capitano dovrà verificare costantemente il corretto utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto della normativa vigente.

Gli automezzi a disposizione non possono essere utilizzati per fini e scopi personali, né tantomeno essere utilizzati per i tragitti dal proprio domicilio o residenza per raggiungere i luoghi di servizio o il Comando della Compagnia.

CAPITOLO IV
INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI
DEI COMPONENTI LA COMPAGNIA BARRACELLARE

Articolo 21

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia Barracellare sono stabilite **dall'articolo 23⁷ della L.R. n. 25/1988**.

Le sanzioni pecuniarie riscosse saranno equiparate alle entrate di cui all'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, comma 3, n. 5).

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni senza la preventiva contestazione di un addebito.

⁷“1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
 - d) l'esclusione dalla compagnia.
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
 3. La sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato nel regolamento Barracellare comunale, è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.
 4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
 5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
 6. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.
 7. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato *sempreché* questi ne abbia fatto richiesta.
 8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.
 9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.
 10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni”.

La sanzione deve comunque essere formalizzata attraverso un verbale redatto dal Segretario della compagnia e sottoscritto dal barracello.

La sanzione pecuniaria, è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

L'ammontare della sanzione pecuniaria è fissato nella somma di € 50,00 ovvero di € 100,00 per il caso di recidiva.

In questo caso, il Capitano provvede alla contestazione scritta dell'addebito al Barracello, a convocarlo per il contraddittorio nel rispetto delle garanzie della difesa, ad espletare l'eventuale ulteriore attività istruttoria e a concludere il procedimento con l'atto scritto di archiviazione o di irrogazione della sanzione. La contestazione deve avvenire nei cinque giorni (5) successivi alla notizia del fatto ed il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'avvenuta contestazione.

La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dal Consiglio comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di tre (3) mesi e per non più di diciotto (18) mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero per denigrazione accertata dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita dei benefici economici a far data dal momento in cui è stata perpetrata la condotta illecita.

La proposta motivata di sospensione o di esclusione deve essere trasmessa dal Capitano, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, al Sindaco.

Il Sindaco contesta l'addebito al barracello, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce il procedimento, redige apposita relazione istruttoria nella quale esprime il proprio avviso sulla proposta del comandante e trasmette gli atti al Consiglio Comunale per l'adozione del provvedimento finale. L'istruttoria dei procedimenti che riguardano i barracelli viene eseguita dall'ufficio di Polizia locale- settore amministrativo.

Il destinatario di una sanzione pecuniaria può proporre ricorso contro la stessa davanti al Consiglio Comunale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta notificazione del medesimo provvedimento. Il Consiglio comunale decide entro i successivi sessanta giorni (60), sulla scorta di una relazione istruttoria che il Sindaco redige dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Il destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o di esclusione può **proporre ricorso contro lo stesso davanti al Consiglio comunale** nel termine di trenta giorni (30) decorrenti dalla avvenuta notificazione del medesimo provvedimento.

Il Consiglio comunale decide entro i successivi sessanta giorni (60), sulla scorta di una relazione istruttoria che il Sindaco redige dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

In caso di assenza ingiustificata dalla Compagnia per dodici (12) mesi continuativi o nel caso in cui il barracello, senza giustificato motivo, non dovesse garantire per dieci volte consecutive il servizio al quale è stato destinato, il Capitano avvia il **procedimento di decadenza dalla carica del Barracello**.

Articolo 22

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, **sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Consiglio comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna**.

Il **provvedimento di sospensione** è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura. La proposta motivata di sospensione cautelare deve essere trasmessa dal Capitano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune.

Il Sindaco istruisce il procedimento, redige apposita relazione istruttoria nella quale esprime il proprio avviso sulla proposta del Capitano e trasmette gli atti alla Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 23

Procedimento disciplinare per il Capitano

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'**articolo 21**, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i Barracelli. Il procedimento disciplinare a carico del Capitano si svolge in conformità a quanto previsto dall'**articolo 21** del presente regolamento.

CAPITOLO V

LA FIGURA DEL SEGRETARIO E LA CONTABILITÀ

Capo I

Le funzioni del segretario della Compagnia Barracellare

Articolo 24

Segretario e ufficio di segreteria

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dal Consiglio Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore come indicato dall'**art. 16 della L.R 15.07.1988 n. 25**.

Costituisce requisito essenziale per la nomina a segretario il possesso del diploma di scuola media superiore.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

In particolare, il segretario:

- assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare e ne redige i relativi verbali;
- cura la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia;
- contabilizza le ore di servizio di ciascun componente la Compagnia Barracellare;
- gestisce un fondo cassa, ricostruibile, per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a € 1.000,00, che dovrà essere modificato in relazione agli aggiornamenti delle disposizioni legislative nazionali in merito alla tenuta del contante.

Il fondo cassa di cui al comma precedente è istituito con apposita deliberazione dell'assemblea della Compagnia Barracellare che ne stabilisce il concreto ammontare entro il suddetto limite di importo di € 1.000,00, e modificato come sopra disposto e verrà gestito secondo quanto di seguito indicato:

- verrà emesso un mandato di anticipazione di importo pari a quello del fondo cassa, a favore del segretario della Compagnia; detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso segretario della Compagnia;
- i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 500,00 (cinquecento);
- di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia e di volta in volta al segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa;
- di tutti i valori gestiti tramite il fondo cassa il segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel **provvedimento di nomina** e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

Articolo 25

Notifica degli atti e comunicazioni tra Comune e Compagnia Barracellare

Il servizio di notifica degli atti della Compagnia viene disimpegnato dal segretario della Compagnia, di norma a mezzo Pec secondo le disposizioni sulla digitalizzazione del CAD.

Le comunicazioni tra il Comune e la Compagnia Barracellare avvengono tramite la posta elettronica certificata PEC che sarà protocollato tramite il protocollo digitale del Comune medesimo.

Le comunicazioni che il Comune invia al Capitano ed ai singoli Barracelli vengono indirizzate presso la Compagnia Barracellare, la quale – per il tramite della segreteria - dovrà annotarne gli estremi in apposito registro e consegnarle ai destinatari in indirizzo.

La consegna degli atti ad ogni singolo barracello dovrà essere documentata mediante firme per ricevuta controfirmata dal capitano in autentica alla firma.

Capo II

La gestione della contabilità

Articolo 26

Tenuta dei registri e contabilità e amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia. Essa è regolata dalle norme di cui **all'articolo 17 della L.R. n. 25/1988**.

Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo svolgimento della gestione finanziaria che deve documentare tenendo in perfetto ordine i seguenti registri, che ai sensi di legge, che potranno essere detenuti anche in formato digitale:

- 1) REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI INTERCORSE CON IL COMUNE;
- 2) REGISTRO DELLE NOTIFICHE;
- 3) REGISTRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMPAGNIA;
- 4) LIBRO MASTRO dal quale risultano per ciascuna voce di entrata o di spesa, le somme riscosse o quelle pagate;
- 5) RUOLO DEI COMPONENTI LA COMPAGNIA con le indicazioni relative, per ciascuno, ai dati anagrafici, alla nomina, al ruolo ed ai compensi corrisposti ed alle trattenute fiscali
- 6) REGISTRO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA nel quale dovranno essere annotati in settori separati:
 - Giornalmente le pattuglie comandate in servizio, le zone da sorvegliare e le infrazioni commesse e le sanzioni inflitte o proposte;
 - le assenze,
 - le indicazioni relative, per ciascuno, ai dati anagrafici, alla nomina, al ruolo ed ai compensi corrisposti ed alle trattenute fiscali
- 7) REGISTRO DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI cui debbono essere allegate, in ordine numerico, le matrici dei mandati emessi;

8) **REGISTRO CRONOLOGICO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORI E FACOLTATIVI** con l'indicazione della data della stipula del contratto, del cognome e nome del contraente, del bene assicurato e dell'importo dei premi previsti, suddivisi per categoria.

Tutti i registri di cui sopra dovranno essere adeguatamente conservati a cura del Segretario nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei dati personali.

Il Segretario presenterà al Sindaco i registri barracellari e li depositerà nell'Archivio del Comune ultimata la gestione.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco, ad ogni sua richiesta, i **REGISTRI BARRACELLARI** e, una volta ultimata la gestione, li dovrà consegnare al Capitano che li depositerà nell'archivio comunale. Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una sanzione come previsto nel tariffario che verrà approvato dalla Consiglio comunale, mentre il rifiuto comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali.

Sussiste l'obbligo di rilasciare ai soggetti interessati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta, copia degli atti contenuti nei registri, dietro corresponsione dei diritti di copia, con le forme e i limiti di cui alle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi (**L. 241/1990, DPR 184/2006, Regolamento comunale in materia di accesso agli atti amministrativi**) e delle norme sulla privacy (**Regolamento UE 2016/679 - in sigla RGPD**) recepito dal **D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101**).

Le **funzioni di tesoreria della Compagnia** sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza, il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia Barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce.

Le **riscossioni ed i pagamenti** sono disposti con reversali e speciali mandati a firma del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Eventuali **contributi regionali, comunali**, etc. dovranno versarsi direttamente, tramite reversale, in tesoreria. Parimenti i pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma del Capitano e del Segretario.

Per il ritardo nei versamenti, riscontrato a norma dell'art. 17, co. 8, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25, il Sindaco dovrà applicare a carico del Segretario una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 150,00;

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Articolo 27

Rendiconto Contabile

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia, dopo averlo deliberato, è tenuta a presentare al Sindaco, in triplice copia, un rendiconto contabile sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 della L.R. n. 25/88, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre, ed il fondo cassa finale. Al Rendiconto, oltre all'estratto conto CCB dovrà essere allegata una relazione a firma del Capitano e del segretario che dia adeguata spiegazione della ragione e dell'entità di ogni singola voce di entrata e di spesa. È altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti. Costituiranno parte integrante della relazione in parola le copie di tutte le reversali di incasso e di tutti i mandati di pagamento emessi nel semestre di riferimento ed ogni altro documento ritenuto idoneo per i fini in discorso.

In mancanza di idonea documentazione giustificativa, la Giunta Comunale non potrà approvare il rendiconto semestrale ma si limiterà ad una mera presa d'atto dello stesso. In quest'ultima ipotesi la ripartizione degli utili a valere sul fondo di garanzia rimane sospesa fino a quando non sarà possibile approvare il rendiconto in esame.

Una copia del rendiconto, dopo l'approvazione o la presa d'atto da parte della Giunta Comunale, dovrà essere trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, una copia rimane depositata nell'archivio comunale, mentre la terza copia torna alla segreteria della Compagnia.

Ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa il rendiconto periodico, a seguito dell'avvenuta approvazione ovvero della presa d'atto di cui ai due commi precedenti, è pubblicato a cura dell'ufficio comunale competente nell'albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri Contenuti".

Articolo 28

Entrate, uscite e utili

Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal **comma 3 dell'articolo 17 della L.R. n. 25/1988.**

In particolare, esse sono costituite:

- dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- dai diritti di assicurazione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 25/1988;
- dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14.7.1898 n. 403;
- dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Per utili si intendono tutte le entrate realizzate nel corso dell'esercizio, detratte tutte le spese.

Nella **ripartizione degli utili**, si applicheranno le disposizioni previste **dall'articolo 18 della L.R. n. 25/1988**, secondo il quale la ripartizione degli utili deve essere fatta tra i componenti con riferimento all'incarico ricoperto e alla annessa responsabilità, nonché in proporzione all'attività effettivamente prestata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Pertanto, al componente della Compagnia che, durante l'esercizio trascorso, non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 19 della L.R. e 25 del regolamento, prima che:

- siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati.
- i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

Sul predetto fondo di garanzia sono ammesse esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- gli emolumenti dovuti al segretario e all'ufficio di segreteria;
- le spese per liti, perizie e di amministrazione;
- tutte le altre spese concernenti il servizio Barracellare.

La ripartizione degli utili, in funzione delle maggiori responsabilità di carica all'interno della Compagnia viene così suddivisa:

- Capitano 10%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
- Ufficiali 5%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
- Graduati 2%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;

- la restante parte, a titolo di gettone di ronda, ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde, proporzionalmente al servizio prestato, secondo il dettato del succitato art. 18, c. 1 della L.R.

I componenti della Compagnia (compreso Capitano e Segretario) non possono percepire a nessun titolo compensi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Non sono ammessi rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio dal proprio domicilio e viceversa.

Le controversie che possano insorgere all'interno della Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco nell'ambito dell'attività di sorveglianza sulla attività contabile-amministrativa prevista dal presente regolamento.

CAPITOLO VI

FORMAZIONE

Articolo 29

Aggiornamento dei Barracelli

La Compagnia Barracellare è tenuta ad organizzare – con oneri a proprio esclusivo carico e con cadenza annuale – almeno tre incontri di durata non inferiore a due ore ciascuno vertenti sui compiti istituzionali della Compagnia Barracellare e la normativa regolatrice della materia.

Tali sessioni di formazione devono essere tenute dal Capitano, da Ufficiali o da Docenti esterni esperti nelle materie d’ambito della compagnia.

La partecipazione a questi incontri:

- deve essere garantita a tutti i barracelli, anche mediante l'articolazione degli stessi in più turni, sì da non pregiudicare l'assolvimento delle funzioni ordinariamente espletate dalla Compagnia;
- è obbligatoria e imprescindibile per i barracelli di prima nomina.

Ogni singolo componente deve frequentare un corso di formazione.

CAPITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 30

Assicurazione denuncia e custodia dei beni

Ai sensi dell'**art. 4 della L.R. 15/07/1988 n. 25**, per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

È obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'**art. 20 della L.R. N. 25/1988**, tariffe che potranno essere determinate e aggiornate nel presente regolamento con delibera della Consiglio Comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, e per gli anni successivi, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403.

I proprietari dei beni indicati nell'articolo 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403 (quali le proprietà comunali, le istituzioni di beneficenza, le case fuori dell'abitato, le vigne, i chiusi, i seminati e le piantagioni di qualsiasi genere, i frutti pendenti, i buoi e le vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, i loro vitelli, i tori, i cavalli e le cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, i puledri, gli asini tenuti in campagna, i maiali) hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'articolo 6 del presente regolamento, ne assicura la vigilanza e la custodia.

I suddetti proprietari, nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia, devono presentare presso la Compagnia Barracellare la denuncia per l'assicurazione dei beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione del numero di mappale e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 n. 25 e la facoltativa prevista dal comma 6 dell'art. 4 della stessa Legge Regionale.

Trascorso il termine di cui al comma 1 e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli impuntamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Le seminagioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti (come, ad esempio, fave, piselli, patate e simili) sino alla superficie di un'ara, si intenderanno comprese nell'assicurazione del fondo mentre le seminagioni per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci della tariffa, sempre dal proprietario della seminagione.

Il fondo interessato dovrà avere una recinzione per un'altezza minima di m. 1,25, in modo da non consentire un passaggio alle persone ed agli animali.

L'obbligo di cui al 1° comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L.R. 28.4.1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 15.7.1988, n. 25.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 2.8.1977, n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

Agli effetti del comma precedente è da intendersi permanente il custode, quando questi, con la sua famiglia, risiede abitualmente nel fabbricato. Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria le piantagioni di qualunque genere ed i frutti pendenti entro il perimetro urbano.

Articolo 31

Assicurazione facoltativa

Potranno essere assicurati anche altri beni non compresi nell'articolo 30 del presente regolamento.

L'assicurazione facoltativa può riguardare qualunque bene sempre che faccia parte della proprietà rurale o vi sia comunque custodito, od attenga comunque all'attività di fondi rustici.

Articolo 32

Tariffe

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione secondo le seguenti voci:

TARIFFE PREMI D'ASSICURAZIONE	
PER IL PRIMO ETTARO O FRAZIONE DI ESSO	€ 8,00
DAL SECONDO ETTARO IN POI PER VIGNA, ULIVETO, ORTO, FRUTTETO	€ 2,00
DAL SECONDO ETTARO IN POI PER SEMINATIVO E PASCOLO	€ 1,00
BOVINI (A CAPO)	€ 3,00 (1° CATT.)
BOVINI (A CAPO)	€ 6,00 (2° CATT)
EQUINI (A CAPO)	€ 3,00 (1° CATT.)
EQUINI (A CAPO)	€ 6,00 (2° CATT)
ASINI	€ 3,00 (1°CATT)
ASINI	€ 6,00 (2° CATT.)
OVINI E CAPRINI	€ 1,00 (1°CATT)
OVINI E CAPRINI	€ 1,50 (2° CATT)
MAIALI	€ 3,00 (1° CATT.)

MAIALI	€ 6,00 (2° CATT)
RILASCIO BIGLIETTI PASCOLO	€ 2,00
TARIFFE PREMI D'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA	
ASSICURAZIONE FRUTTO CARCIOFAIA	€ 10%VALORE DICHIARATO
CASA: VALORE EFFETTIVO DICHIARATO	€ 20%VALORE DICHIARATO
CASA AGRICOLA ATTREZZI E VARIE ALL'INTERNO	€ 20%VALORE DICHIARATO
CABINE CON MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA	€ 15%VALORE DICHIARATO
MURI A SECCO	€ 2,00 A DECAMETRO
RECINTO IN RETE METALLICA	€ 10%VALORE DICHIARATO
CANCELLO CON LUCCHETTO IN FERRO	€ 10%VALORE DICHIARATO
CANCELLO IN LEGNO	€ 10%VALORE DICHIARATO
COLTURA PROMISCUA ARBOREA E SPECIALIZZATA	€ 10%VALORE DICHIARATO
ASSICURAZIONE FRUTTO CARCIOFAIA	€ 10%VALORE DICHIARATO

Articolo 33

Denunce d'ufficio

Qualora i proprietari non denunciino i beni indicati all'articolo 30, la denuncia sarà eseguita d'ufficio dalla Compagnia Barracellare e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno.

A tal fine la Compagnia entro giorni centoventi (120) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal 1° comma dell'articolo 30, provvede alla compilazione delle denunce d'ufficio ed alla notifica dell'avviso relativo agli interessati inadempienti. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare.

Entro lo stesso termine, la Compagnia dovrà trasmettere al Sindaco l'elenco delle denunce fatte d'ufficio.

Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è consentito ricorrere, ai sensi dell'art. 4, co. 3, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25, entro 15 giorni dalla notifica.

Articolo 34

Determinazione del premio annuo delle assicurazioni

Il premio annuo che dovranno corrispondere i proprietari per l'assicurazione obbligatoria dei loro fondi è determinato ogni tre anni dalla Consiglio comunale, sentito il Comitato comprensoriale agricolo di cui all'art.8 della L.R. 23.3.1979 n. 19.

Per gli oliveti, i vigneti, gli agrumeti, i frutteti, le carciofaie, i seminati ed il pascolo il premio è commisurato ad ettaro.

Per i cereali, le leguminose, le foraggere, la frutta in genere, gli ortaggi in genere, le colture promiscue arboree e specializzate, le case rurali, i cancelli in legno ed in ferro muniti di serratura e lucchetto il premio sarà commisurato al valore dichiarato.

Per i muri di cinta il premio sarà commisurato ad un decametro.

Per quanto riguarda le assicurazioni facoltative, il premio annuo che i proprietari dovranno corrispondere alla Compagnia sarà commisurato al valore dichiarato.

Per i terreni affittati il premio di assicurazione sarà pagato dal proprietario del fondo, il quale potrà rivalersi sull'affittuario, sempre che, fra di essi, non siano intercorsi patti in contrario.

Articolo 35

Contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione fra proprietari e Compagnia dovranno corrispondere ai seguenti criteri:

- gli assicurati pagheranno alla Compagnia i premi di assicurazione in base alle tariffe deliberate ogni tre anni dal Consiglio comunale;
- i premi di assicurazione dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione. Tuttavia sarà ammesso il pagamento in due rate semestrali anticipate con la maggiorazione del 3% sull'importo relativo ad un semestre, da corrispondersi però sulla prima rata.
- il premio per l'assicurazione facoltativa sarà pari a quello previsto per le corrispondenti tariffe dell'assicurazione obbligatoria.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.7.1898 n. 403.

Articolo 35

Responsabilità della compagnia

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari, sia per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese.

Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati gli autori con sentenza passata in giudicato. Negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Agli effetti del 1° comma i frutti e le altre piantagioni sono compresi nell'assicurazione finché non siano asportati dal fondo.

Per i frutti già raccolti e temporaneamente custoditi in campagna, la responsabilità della Compagnia avrà luogo soltanto dacché essa sarà stata avvisata del deposito nelle case rurali, ed il proprietario su richiesta della Compagnia dovrà consentire l'accesso al fondo per l'accertamento, in contraddittorio, della quantità dei frutti dichiarata: di questi, la stessa Compagnia risponde per i due giorni successivi a quello dell'accennato avviso, all'atto del

quale dovrà essere versato alla Compagnia un premio di assicurazione in conformità alla tariffa approvata dal Consiglio comunale.

Articolo 36

Decorrenza dei contratti di assicurazione risarcimenti per furti e danneggiati.

La Compagnia risponderà di tutti i danni che si verificheranno nelle proprietà assicurate dopo tre giorni dalla data della stipula dell'assicurazione volontaria e, nei casi di assicurazione d'ufficio, dopo che sia trascorso, senza reclamo, il termine di un mese dalla notifica di cui all'art. 31 oppure nei tre giorni successivi a quello in cui sia stata dichiarata la rinuncia al reclamo.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'accertamento da parte del danneggiato.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli impuntamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

I proprietari, perché la compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata così come predisposto dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 15.7.1988 n. 25 nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno. Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Nel periziare i danni agli animali si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore al valore assicurato.

In caso di morte dell'animale, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di n. 10 giorni a partire dal momento dell'accertamento.

Le indennità che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte alla fine dell'esercizio annuale.

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'art. 21 L.R. n. 25/88

Articolo. 37

Perizia dei danni

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 38

Requisiti degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti. – per ogni perizia € 35,00; – per indennità di trasferta, a KM, 1/5 del costo per litro di benzina.

Articolo 39

Indennità di sorveglianza dei fondi incustoditi

Spetterà alla Compagnia Barracellare un'indennità per la sorveglianza e vigilanza dei fondi incustoditi.

La misura dell'indennità viene stabilita dal Consiglio comunale ogni tre anni ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 15.7.1988 n. 25.

Il pagamento del premio per l'assicurazione obbligatoria o facoltativa esclude dall'obbligo del pagamento dell'indennità di cui al primo comma.

Articolo 40

Fitto di pascoli

Il proprietario che intenda cedere a pascolo il proprio terreno, a qualunque categoria esso appartenga, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia Barracellare, che ne prenderà nota su apposito registro, trattenendo e conservando agli atti la dichiarazione rilasciata dal proprietario del fondo, e rilasciando, a sua volta, il rituale biglietto di pascolo, regolarmente vistato, al proprietario del bestiame il quale, come diritto d'ufficio, dovrà pagare alla Compagnia un diritto fisso nella misura determinata dal Consiglio comunale. Non è necessario alcun permesso per il bestiame che sarà tenuto nel fondo temporaneamente, anche di notte, se il bestiame stesso servirà per la lavorazione del predio e limitatamente al periodo necessario.

Articolo 41

Diritti e compensi per sequestro e custodia del bestiame

Per il sequestro, la custodia e l'eventuale vendita del bestiame trovati errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 del regolamento approvato con R.D. 14.7.1898 n. 403. La misura dei diritti e dei compensi spettanti alla Compagnia per le attività di cui al precedente comma viene determinata dal Consiglio comunale ogni tre anni a sensi dell'articolo 20 della L.R. 15.7.1988 n. 25. La tariffa per il sequestro sarà commisurata alla quantità ed al tipo del bestiame

sequestrato, mentre nella determinazione di quella per la custodia dovrà tenersi conto del numero delle giornate di permanenza del bestiame nella mandria comunale. La Compagnia, tenendo conto delle disponibilità finanziarie potrà, in sede di ripartizione degli utili, deliberare l'attribuzione di incentivi a favore dei componenti che abbiano provveduto alla cattura del bestiame.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 43

Entrata in vigore

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge Regionale n°25/1988, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per quindici (15) giorni all'Albo Pretorio on line del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rinvia alla disciplina generale e settoriale vigente.